

CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

XXX^a LEGISLATURA - I^a DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

COMMISSIONE LEGISLATIVA DEI LAVORI PUBBLICI E DELLE COMUNICAZIONI

31.

RESOCONTO

DELLA RIUNIONE DI VENERDÌ 5 GIUGNO 1942-XX

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **CROLLALANZA**

INDICE

| | <i>Pag.</i> | <i>Pag.</i> | |
|--|-------------|--|-----|
| Disegni di legge (<i>Discussione e approvazione</i>): | | | |
| Dichiarazione di pubblica utilità delle opere relative alla costruzione della nuova centrale telefonica automatica per la città di Udine (1986) | 502 | | |
| LA MONACA, <i>Relatore</i> . | | | |
| Variazione nella ripartizione del fondo di 4 miliardi di cui alla legge 20 gennaio 1941-XIX, n. 105, tra il Ministero dei lavori pubblici e l'Azienda autonoma statale della strada (1987) | 502 | | |
| PRESIDENTE. | | | |
| Promozione straordinaria per merito di guerra dei militi scelti e militi della Milizia nazionale della strada (1988) | 502 | | |
| RABOTTI, <i>Relatore</i> . | | | |
| Ampliamento dell'organico della Milizia nazionale della strada (1989) | 502 | | |
| GIORDANI, <i>Relatore</i> . | | | |
| Proroga del Regio decreto-legge 28 aprile 1937-XV, n. 707, convertito in legge 23 dicembre 1937-XVI, n. 2334, che autorizza il Ministero delle comunicazioni (Direzione generale della marina mercantile) al noleggio e gestione di navi mercantili nazionali per straordinarie esigenze di Amministrazioni dello Stato. (<i>Modificato dal Senato</i>) (1884-B) | 503 | | |
| CAO DI SAN MARCO, <i>Relatore</i> . | | | |
| | | Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 marzo 1942-XX, n. 474, concernente modificazioni all'articolo 2 del Regio decreto-legge 9 luglio 1926-IV, n. 1271, convertito nella legge 16 giugno 1927-V, n. 1081, relativo alla istituzione di un Ufficio centrale del Dopolavoro postelegrafonico (1990) | 503 |
| | | D'ANNUNZIO, <i>Relatore</i> . | |
| | | Applicazione delle norme sul lavoro marittimo e sulla previdenza al personale imbarcato su navi ex jugoslave battenti bandiera italiana (<i>Approvato con modificazioni</i>) (1991) | 503 |
| | | LEMBO, <i>Relatore</i> - CIANETTI, <i>Sottosegretario di Stato per le corporazioni</i> . | |

La riunione comincia alle 10.

(Sono presenti il *Ministro delle comunicazioni*, Host Venturi, il *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*, Calletti e il *Sottosegretario di Stato per le corporazioni*, Cianetti).

PRESIDENTE dà il benvenuto nella Commissione ai camerati La Monaca e Zamboni.

Comunica che è in congedo per mobilitazione il *Consigliere nazionale* Klinger; che sono in congedo ordinario: Ascenzi, Cavallazzi e Trevisani; ed è assente giustificato il *Consigliere nazionale* Pezzuto.

Constata che la Commissione è in numero legale.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

RAMPONE, *Segretario*, legge il processo verbale della riunione precedente che è approvato.

Discussione del disegno di legge: Dichiarazione di pubblica utilità delle opere relative alla costruzione della nuova centrale telefonica per la città di Udine. (1986)

LA MONACA, *Relatore*, fa presente che il comune di Udine e le autorità provinciali competenti hanno chiesto al Ministero delle Comunicazioni la trasformazione della centrale telefonica, per renderla automatica. Il Ministro dei lavori pubblici, di concerto col Ministro delle finanze, ha proposto il disegno di legge in esame che si compone di due articoli: uno riguardante l'espropriazione degli immobili per la esecuzione delle nuove opere, l'altro riguardante la tassazione di registro per gli atti di trasferimento di proprietà.

Trattandosi di un provvedimento che mira a rendere più sicuro e più pratico un servizio pubblico di grande utilità, ne propone l'approvazione.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli del disegno di legge.

(*Sono approvati*).

Dichiara approvato il disegno di legge. (*Vedi Allegato*).

Discussione del disegno di legge: Variazione nella ripartizione del fondo di quattro miliardi di cui alla legge 20 gennaio 1941-XIX, n. 105, tra il Ministero dei lavori pubblici e l'Azienda autonoma statale della strada. (1987)

PRESIDENTE, in assenza del relatore, rileva che il provvedimento in esame riguarda una variazione di bilancio: era stato assegnato alla Azienda statale della strada un fondo nella misura di 600 milioni per provvedere all'opera di manutenzione e di sistemazione della rete stradale nazionale, ed al Ministero dei lavori pubblici un fondo nella misura di lire 3,400,000 per opere straordinarie, ma poichè successivamente è passato all'Azienda autonoma statale della strada anche il compito della costruzione di nuove strade statali, è stato necessario assicurare ad essa i mezzi per poter assolvere al nuovo compito predetto. Così il fondo destinato all'Azienda autonoma della strada è stato aumentato di 118 milioni, elevandosi nel complesso a 718 milioni,

mentre per l'esecuzione di opere pubbliche straordinarie a pagamento non differito rimangono lire 3,282,000.

Pone in discussione l'articolo unico.

(*È approvato*).

Dichiara approvato il disegno di legge. (*Vedi Allegato*).

Discussione del disegno di legge: Promozione straordinaria per merito di guerra dei militi scelti e mititi della Milizia nazionale della strada. (1988)

RABOTTI, *Relatore*, nota che la relazione ministeriale al provvedimento in esame è esauriente: si tratta di un perfezionamento della legge del 28 ottobre 1940-XVIII, n. 1736. Ricorda le alte benemerenze della Milizia nazionale della strada, dinamica specialità della guardia armata della Rivoluzione, nell'attuale guerra: due medaglie d'argento; quattro medaglie di bronzo; quattordici croci di guerra; quaranta promozioni per merito di guerra. Trova giusto che la promozione debba avere decorrenza dalla data del fatto d'armi che l'ha motivata.

Propone l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Pone in discussione gli articoli del disegno di legge.

(*Sono approvati*).

Dichiara approvato il disegno di legge. (*Vedi Allegato*).

Discussione del disegno di legge: Ampliamento dell'organico della Milizia nazionale della strada. (1989)

GIORDANI, *Relatore*, nota che la Milizia nazionale della strada, le cui alte benemerenze sono state dianzi ricordate dal camerata Rabotti, ha attualmente una forza organica di 70 ufficiali e di 1385 fra sottufficiali e militi. Detta forza organica si dimostra inadeguata, non solo in rapporto alle presenti condizioni eccezionali, in cui la Milizia della strada ha necessità di mantenere in efficienza le proprie centurie mobilitate nei vari fronti delle operazioni belliche e nei territori di occupazione, ma anche in tempi normali in cui essa è tenuta ad assolvere nel territorio del Regno i propri compiti istituzionali, il cui adempimento è attualmente limitato alle strade statali e ai centri abitati più importanti. Pertanto, col presente disegno di legge si propone di aumentare l'orga-

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

nico della Specialità di 15 ufficiali e di 250 fra sottufficiali e militi di truppa; cosicchè si avrà una forza complessiva di 85 ufficiali e di 1635 fra sottufficiali e militi.

Fa poi presente che in relazione a tale aumento di organico, e tenuto conto degli ampliamenti di organico in precedenza approvati, si rende necessario di meglio adeguare i gradi del Comandante e del Comandante in seconda. Attualmente il comandante viene nominato col grado iniziale di Console e dopo 6 anni può essere promosso Console generale. Con l'odierno provvedimento egli avrà il grado iniziale di Console generale e dopo 6 anni di carica potrà essere nominato Luogotenente generale (grado IV). Per quanto riguarda il Vice comandante, che riveste attualmente il grado di Console, egli sarà nominato con tale grado iniziale e dopo 6 anni potrà conseguire la promozione a Console generale (grado V).

Infine, per ragioni di urgenza, si propone che i posti di capo-manipolo che saranno coperti in seguito al presente aumento di organico, siano conferiti ai primi sette candidati risultanti idonei dopo i vincitori del concorso bandito con la legge del 1° agosto 1941-XIX.

Propone l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

Discussione del disegno di legge: Proroga al 30 giugno 1943-XXI del Regio decreto-legge 28 aprile 1937-XV, n. 707, convertito in legge 23 dicembre 1937-XVI, n. 2334, che autorizza il Ministero delle comunicazioni (Direzione generale della marina mercantile) al noleggio e gestione di navi mercantili nazionali per straordinarie esigenze di Amministrazioni dello Stato. (Approvato dal Senato). (1884-B)

CAO DI SAN MARCO, *Relatore*, fa presente che la Commissione del Senato ha ritenuto opportuno modificare il termine del 30 giugno 1943-XXI, previsto nel disegno di legge ministeriale per la proroga del Regio decreto-legge 28 aprile 1937-XV, n. 707, termine veramente breve, e che sarebbe stato necessario prorogare ancora col prolungarsi della guerra; e vi ha sostituito il

termine di tre mesi dopo la dichiarazione di cessazione dello stato di guerra.

Propone l'approvazione di tale modifica.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli emendati dal Senato.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il testo definitivo del disegno di legge. (Vedi Allegato).

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 marzo 1942-XX, n. 474, concernente modificazioni all'articolo 2 del Regio decreto-legge 9 luglio 1926-IV, n. 1271, convertito nella legge 16 giugno 1927-V, n. 1081, relativo alla istituzione di un Ufficio centrale del Dopolavoro postelegrafonico. (1990)

D'ANNUNZIO, *Relatore*, fa presente che la legge 16 giugno 1927-V, n. 1081, che provvedeva alla creazione di un Ufficio centrale del Dopolavoro postelegrafonico, designava alla direzione di tale ufficio un funzionario dello Stato, di grado non inferiore al 6°. Normalmente questa carica era affidata al fiduciario dell'Associazione nazionale fascista dei postelegrafonici. Però, essendo stato ora destinato a fiduciario dell'Associazione un libero professionista nominato dal Segretario del Partito, si rende necessario modificare il Regio decreto-legge 9 luglio 1926-IV, n. 1271, convertito nella legge predetta. A ciò ha provveduto il Regio decreto-legge 26 marzo 1942-XX, n. 474, che stabilisce che a capo dell'Ufficio centrale del Dopolavoro postelegrafonico può essere nominato anche un estraneo all'Amministrazione dello Stato scelto dal Ministro delle comunicazioni, d'accordo col Segretario del Partito Nazionale Fascista.

Ne propone l'approvazione.

PRESIDENTE apre la discussione sull'articolo unico.

(È approvato).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

Discussione del disegno di legge: Applicazione delle norme sul lavoro marittimo e sulla previdenza al personale imbarcato su navi ex jugoslave battenti bandiera italiana. (1991)

LEMBO, *Relatore*, rileva che il provvedimento ha lo scopo di estendere le norme sul rapporto di lavoro marittimo, sulla pre-

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

videnza e sulle assicurazioni sociali al personale imbarcato su navi ex-jugoslave battenti bandiera italiana.

Osserva, per altro, che già per l'articolo 9 del Codice della Navigazione, i rapporti di lavoro della gente del mare sono regolati dalla legge nazionale della nave anche nei confronti degli appartenenti a nazionalità diversa di quella della nave stessa.

Si ispira a tale principio il primo Capo del disegno di legge, nel quale viene anche disciplinata la parte relativa al collocamento, mentre con il Capo secondo si dettano norme per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie della gente di mare; ed infine, con il Capo terzo, quelle per la previdenza marinara e per l'assicurazione contro la disoccupazione, la tubercolosi, la nuzialità e natalità.

Mentre si riserva di precisare la portata di alcuni emendamenti da lui presentati allorchè si passerà all'esame dei singoli articoli, rileva che per quanto riguarda il contenuto del secondo comma dell'articolo 5, deve ritenersi pacifico che esso riguarda anche l'estensione delle norme per l'assicurazione ai familiari.

Ricorda che tale estensione ha formato già oggetto di disposizioni amministrative concordate tra i Ministeri delle corporazioni e delle comunicazioni, in virtù delle quali venne affidato alla Cassa marittima di Trieste l'incarico di provvedere all'assicurazione stessa in favore dei marittimi imbarcati su navi ex-jugoslave battenti bandiera italiana.

Nota che il disegno di legge in esame è il primo provvedimento con il quale si procede organicamente all'estensione nei territori annessi delle leggi sociali vigenti nel Regno.

Considerato che sulle navi ex-jugoslave battenti bandiera italiana sono imbarcati promiscuamente marittimi nazionali e marittimi appartenenti ai territori annessi, il problema ha dovuto essere affrontato e risolto con precedenza nei confronti degli altri settori, in quanto non sarebbe stato concepibile che a bordo di una stessa nave venissero applicati trattamenti diversi a seconda della nazionalità e origine dei componenti gli equipaggi.

Auspica che i lavoratori dei territori recentemente annessi sieno degni delle attenzioni del Regime che, seguendo la tradizione di Roma, mentre è inflessibile nella repressione di ogni e qualsiasi conato di ribellione o di incomprendione, porta, attraverso l'applicazione dei principi di tutela sociale in favore dei lavoratori e delle loro famiglie, i segni

inconfondibili della civiltà fascista e corporativa.

PRESIDENTE apre la discussione sugli articoli.

ART. 1.

Le navi mercantili ex jugoslave battenti bandiera italiana hanno l'obbligo di avere il ruolo di equipaggio secondo le norme stabilite dal Codice della navigazione e relativo regolamento.

Il Ministro delle comunicazioni ha facoltà di dispensare da tale obbligo le navi o i galleggianti addetti a servizi locali di navigazione o di porto o alla pesca costiera.

Avverte che il relatore propone il seguente emendamento:

Sostituire il comma primo dell'articolo col seguente:

Le navi mercantili ex jugoslave battenti bandiera italiana hanno l'obbligo di avere il ruolo di equipaggio previsto dal Codice della navigazione.

LEMBO, *Relatore*, fa presente che il suo emendamento, che è stato concordato col Ministro delle comunicazioni, mira a precisare quella che è stata la volontà dei Ministri proponenti il provvedimento in esame, e cioè che tutte le navi ex jugoslave, piccole o grandi, debbono avere il ruolo di equipaggio anche se in applicazione del Codice della navigazione non ne avrebbero l'obbligo.

La facoltà di cui al secondo comma viene perciò confermata nel suo carattere di eccezionalità.

CIANETTI, *Sottosegretario di Stato per le corporazioni*, accetta l'emendamento.

PRESIDENTE pone a partito l'articolo 1 con l'emendamento del relatore.

(È approvato).

ART. 2.

Il Ministro delle comunicazioni ha facoltà di applicare nei porti dei territori annessi le norme per il collocamento dei marittimi con gli adattamenti che fossero richiesti dalle esigenze del lavoro marittimo, prendendo accordi col Governo della Dalmazia per i territori da questo dipendenti, e dettare norme nei riguardi della composizione degli equipaggi delle navi ex jugoslave battenti bandiera italiana.

Avverte che il Relatore ha presentato due emendamenti:

Sopprimere le parole: porti dei.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Alla fine dell'articolo, dopo le parole: bandiera italiana *aggiungere:* ferme restando le disposizioni dei contratti collettivi di lavoro di cui all'articolo 3, nei riguardi delle tabelle minime di armamento delle navi.

LEMBO, *Relatore*, in relazione al primo emendamento, fa presente che anziché riferirsi ai porti è meglio riferirsi al territorio, perchè gli uffici di collocamento possono anche trovarsi in una zona interna, e non nel porto.

Con il secondo emendamento, pur lasciando alla facoltà del Ministro delle comunicazioni di dettare norme sulla composizione degli equipaggi, si intende precisare entro quali limiti tale facoltà possa essere esercitata.

CIANETTI, *Sottosegretario di Stato per le corporazioni*, accetta i due emendamenti.

PRESIDENTE pone a partito l'articolo 2 coi due emendamenti del Relatore.

(È approvato).

ART. 3.

I marittimi appartenenti ai territori annessi col Regio decreto-legge 18 maggio 1941-XIX, n. 452, imbarcati su navi iscritte nelle matricole dello Stato, godranno dello stesso trattamento giuridico ed economico del personale italiano in rapporto al contratto collettivo di arruolamento applicato alla nave.

Il Ministro delle comunicazioni ha facoltà di applicare ai marittimi appartenenti ai territori annessi, imbarcati su navi ex jugoslave battenti bandiera nazionale, i contratti collettivi di arruolamento in vigore nel Regno per le navi appartenenti alla stessa categoria. Ha altresì facoltà di apportare al trattamento economico previsto dai contratti stessi, quelle variazioni o adattamenti che fossero richiesti dalla utilizzazione della nave e dalle zone di mare nelle quali esplica l'attività marittima.

Comunica che il relatore ha presentato i seguenti due emendamenti:

1°) *Al comma primo, sostituire le parole:* in rapporto al contratto collettivo di arruolamento applicato alla nave, *con le altre:* in rapporto ai contratti collettivi di lavoro applicati alla nave.

2°) *Al comma secondo, dopo le parole:* ai marittimi *inserire le parole:* sia nazionali sia; *sostituire la parola:* arruolamento *con la parola:* lavoro; *e sostituire alle parole:* dalla utilizzazione della nave e dalle zone di mare nelle quali esplica l'attività marittima, *le parole:* dalla particolare situazione giuridica delle aziende dalle quali le navi sono esercitate.

LEMBO, *Relatore*, osserva che, essendo il rapporto di lavoro dei marittimi regolato oltre che dal contratto di arruolamento vero e proprio anche da altri contratti collettivi che lo integrano e completano, la dizione dell'art. 3, che fa riferimento al contratto collettivo di arruolamento applicato alla nave, potrebbe dare alla norma una significazione limitativa. Con il primo emendamento si intende precisare la portata estensiva della norma.

Con il secondo emendamento si precisano i limiti entro i quali potrà essere esercitata la facoltà del Ministero delle comunicazioni di non fare applicare le norme dei contratti collettivi di lavoro. Occorre rilevare che questa eventuale non applicazione va intesa non nel senso che si possano dettare norme di lavoro più gravose per i lavoratori, di quelle applicate su tutte le altre navi mercantili. Con l'emendamento proposto si riserva al Ministro la facoltà di creare rapporti particolari per il personale delle aziende sovvenzionate, e per questo si fa riferimento alla figura giuridica dell'azienda e non già al tipo delle navi o alle caratteristiche della navigazione.

CIANETTI, *Sottosegretario di Stato per le corporazioni*, accetta gli emendamenti del Relatore.

PRESIDENTE pone a partito l'articolo 3 con gli emendamenti del Relatore Lembo.

(È approvato — Si approvano anche gli articoli 4, 5 e 6).

ART. 7.

Le prestazioni che per le assicurazioni degli infortuni sul lavoro e delle malattie gli istituti assicuratori ex jugoslavi avrebbero dovuto o dovrebbero corrispondere, in base alle leggi preesistenti nei territori annessi, ai marittimi e aventi causa, non residenti all'estero, per i periodi di tempo successivi al 31 luglio 1941-XIX, sono assunte dalla Cassa marittima adriatica.

La Cassa terrà un conto separato delle prestazioni corrisposte ai sensi del comma precedente e sarà rimborsata con i fondi che saranno assegnati all'Italia nella ripartizione dei patrimoni dei competenti istituti ex jugoslavi, e, in caso di insufficienza, saranno presi gli opportuni provvedimenti.

CIANETTI, *Sottosegretario di Stato per le corporazioni*, propone di modificare l'ultima parte del secondo comma, chiudendo il periodo dopo le parole: « ex jugoslavi »; e propone anche di sopprimere la congiunzione « e », iniziando un altro periodo con le parole: « In caso di insufficienza ».

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

PRESIDENTE pone a partito l'articolo 7 con le predette modificazioni.

(È approvato — Si approvano anche gli articoli da 8 a 11).

DISPOSIZIONI GENERALI.

ART. 12.

Le norme eventualmente occorrenti per l'applicazione dei capi II e III della presente legge sono date con Regio decreto su proposta dei Ministri per le corporazioni e le comunicazioni; di concerto col Ministro delle finanze.

Avverte che il Relatore ha presentato il seguente emendamento:

All'articolo 12, sostituire il seguente:

« Le norme eventualmente occorrenti per la integrazione della presente legge o per l'applicazione dei Capi II e III sono date con Regio decreto da emanarsi con le norme di cui all'articolo 3, n. 1 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, su proposta dei Ministri per le corporazioni e per le comunicazioni, d'intesa con il Ministro per le finanze ».

LEMBO, *Relatore*, nota che le disposizioni generali ammettevano che si potessero,

con provvedimenti presi di concerto tra i Ministri delle comunicazioni e delle corporazioni, sentito quello delle finanze, emanare norme per l'applicazione di questa legge.

Fa presente che queste norme sono indispensabili per quanto si riferisce ai Capi II e III che più direttamente riguardano il trattamento previdenziale assicurativo e sociale, ma che si è ritenuto opportuno, in una maniera più ampia, dare mezzi celeri legislativi agli organi del Governo non soltanto per provvedere al regolamento, ma per integrare le disposizioni stesse della legge, in quanto esse in effetti non potevano tener conto di tutti i casi.

CIANETTI, *Sottosegretario di Stato per le corporazioni*, accetta l'emendamento, ma propone che esso nelle prime righe sia modificato sostituendo, dopo le parole: « della presente legge », la congiunzione « o » con la congiunzione « e ».

PRESIDENTE pone a partito l'articolo sostitutivo, proposto dal Relatore con la modificazione richiesta dal Sottosegretario di Stato per le corporazioni.

(È approvato).

Dichiara approvato il disegno di legge. *(Vedi Allegato).*

La riunione termina alle 11.

ALLEGATO

TESTO DEI DISEGNI DI LEGGE APPROVATI

Dichiarazione di pubblica utilità delle opere relative alla costruzione della nuova centrale telefonica per la città di Udine. (1986)

ART. 1.

Sono dichiarate di pubblica utilità, ai sensi e per gli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, le opere relative alla costruzione della nuova centrale telefonica automatica per la città di Udine giusta piano particolareggiato di esecuzione, che, visto dal Ministro dei lavori pubblici in una planimetria in iscala 1:1000, in un piano parcellare in iscala 1:1000 ed in un elenco dei proprietari degli immobili da espropriare, documenti in data 24 dicembre 1940-XIX, sarà depositato all'Archivio di Stato.

Per l'attuazione delle opere suddette è data facoltà al Comune di Udine di espropriare i terreni occorrenti con le norme e con la procedura stabilite dalla legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni.

Le opere suddette devono essere ultimate nel periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 2.

Gli atti di trasferimento a favore del Comune di Udine per la espropriazione e l'acquisto di immobili in dipendenza dei lavori di cui all'articolo 1 della presente legge, nonchè gli atti stessi che intercederanno fra il Comune e la Società telefonica delle Venezie per la cessione dell'area sulla quale, a cura della detta Società, saranno eseguiti i lavori medesimi, sono soggetti alla imposta fissa di registro di lire venti ed inoltre alla imposta fissa di trascrizione ipotecaria di lire venti per ogni trasferimento.

Variazione nella ripartizione del fondo di quattro miliardi di cui alla legge 20 gennaio 1941-XIX, n. 105, tra il Ministero dei lavori pubblici e l'Azienda autonoma statale della strada. (1987)

ARTICOLO UNICO.

Le autorizzazioni di spesa di cui alla legge 20 gennaio 1941-XIX, n. 105, sono variate come segue:

lire 3,282,000,000 per l'esecuzione di opere pubbliche straordinarie a pagamento non differito;

lire 718,000,000 per contributi straordinari all'Azienda autonoma statale della strada, da destinare sia alla sistemazione e al miglioramento della rete delle strade statali, sia alla costruzione di nuove arterie della stessa rete;

fermo rimanendo che gli impegni relativi verranno assunti entro l'esercizio 1941-42, con facoltà di protrarne l'assunzione all'esercizio 1942-43, e che gli stanziamenti in dipendenza degli impegni stessi verranno effettuati nei vari esercizi con decreti del Ministro delle finanze in relazione al fabbisogno.

Promozione straordinaria per merito di guerra dei militi scelti e militi della Milizia nazionale della strada. (1988)

ART. 1.

Le promozioni per merito di guerra dei militi scelti e militi della Milizia nazionale della strada possono essere conferite, durante l'attuale periodo di guerra, anche da Comandi mobilitati con decorrenza dalla data del fatto d'arme che ha motivato la promozione.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

ART. 2.

Gli effetti della presente legge decorrono dalla data di entrata in vigore della legge 28 novembre 1940-XIX, n. 1736, relativa all'istituzione della promozione straordinaria per merito di guerra del personale della Milizia nazionale della strada.

Ampliamento dell'organico della Milizia nazionale della strada. (1989)

ART. 1.

La tabella di cui all'articolo 1 della legge 1° agosto 1941-XIX, n. 941, relativa all'organico della Milizia nazionale della strada, è sostituita dalla seguente:

TABELLA A.

Ufficiali:

| | |
|--|--------------|
| Grado IV o V — Luogotenente generale o console generale comandante la Milizia nazionale della strada (a) | N. 1 |
| » V o VI — Console generale o console comandante in 2 ^a (b) | » 1 |
| » VI — Console ispettore amministrativo | » 1 |
| » VI — Consoli comandanti di gruppo di reparti | » 3 |
| » VII — Primi seniori | » 7 |
| » VIII — Seniori | » 12 |
| » IX — Centurioni | » 28 |
| » X — Capi manipolo | » 32 |
| Totale | N. 85 |

Sottufficiali e truppa:

| | |
|--------------------------------|----------------|
| Marescialli maggiori | N. 18 |
| Marescialli capi | » 21 |
| Marescialli ordinari | » 47 |
| Brigadieri | » 106 |
| Vice brigadieri | » 112 |
| Militi scelti | » 260 |
| Militi | » 1071 |
| Totale | N. 1635 |

(a) Il Comandante la Milizia nazionale della strada viene nominato con il grado iniziale di Console generale (grado 5°), e dopo 6 anni di carica può essere promosso Luogotenente generale (grado 4°).

(b) La promozione a Console generale (grado 5°) può aver luogo dopo sei anni di grado.

ART. 2.

I primi sette posti nel grado di capo manipolo che dovranno essere coperti per effetto dell'attuazione della presente legge saranno conferiti ai primi sette candidati risultati idonei dopo i vincitori nel concorso bandito per capo manipolo in dipendenza della legge 1° agosto 1941-XIX, n. 941.

ART. 3.

Con decreto del Ministro delle finanze saranno introdotte nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici e nel bilancio dell'Azienda autonoma statale della strada le variazioni necessarie per l'attuazione della presente legge.

Proroga del Regio decreto-legge 28 aprile 1937-XV, n. 707, convertito in legge 23 dicembre 1937-XVI, n. 2334, che autorizza il Ministero delle comunicazioni (Direzione generale della Marina mercantile) al noleggio e gestione di navi mercantili nazionali per straordinarie esigenze di Amministrazioni dello Stato. (1884-B)

ART. 1.

Le disposizioni del Regio decreto-legge 28 aprile 1937-XV, n. 707, continueranno ad avere applicazione sino a tre mesi dopo la dichiarazione di cessazione dello stato di guerra, per le navi che risultassero necessarie per esigenze straordinarie dell'Amministrazione dello Stato.

Il Direttore generale della Marina mercantile è autorizzato a stipulare contratti di noleggio delle suddette navi mercantili nazionali ed a firmarli per conto delle Amministrazioni interessate.

ART. 2.

Le navi che tre mesi dopo dichiarata la cessazione dello stato di guerra, si trovassero in corso di viaggio, per contratti precedentemente stipulati a tale data, continueranno a rimanere noleggiate fino al termine del viaggio.

ART. 3.

Con decreti del Ministro per le finanze, sarà provveduto alle occorrenti variazioni di bilancio.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 marzo 1942-XX, n. 474, concernente modificazioni all'articolo 2 del Regio decreto-legge 9 luglio 1926-IV, n. 1271, convertito nella legge 16 giugno 1927-V, n. 1081, relativo alla istituzione di un ufficio centrale del dopolavoro postelegrafonico. (1990)

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 26 marzo 1942-XX, n. 474, recante modificazioni all'articolo 2 del Regio decreto-legge 9 luglio 1926-IV, n. 1271, convertito nella legge 16 giugno 1927-V, n. 1081, relativo alla istituzione di un Ufficio centrale del Dopolavoro postelegrafonico.

Applicazione delle norme sul lavoro marittimo e sulla previdenza al personale imbarcato su navi ex jugoslave battenti bandiera italiana. (1991)

CAPO I.

ART. 1.

Le navi mercantili ex jugoslave battenti bandiera italiana hanno l'obbligo di avere il ruolo di equipaggio previsto dal Codice della Navigazione.

Il Ministro delle comunicazioni ha facoltà di dispensare da tale obbligo le navi o i galleggianti addetti a servizi locali di navigazione o di porto o alla pesca costiera.

ART. 2.

Il Ministro delle comunicazioni ha facoltà di applicare nei territori annessi le norme per il collocamento dei marittimi con gli adattamenti che fossero richiesti dalle esigenze del lavoro marittimo, prendendo accordi col Governo della Dalmazia per i territori da questo dipendenti, e dettare norme nei riguardi della composizione degli equipaggi delle navi ex jugoslave battenti bandiera italiana, ferme rimanendo le disposizioni dei contratti collettivi di lavoro di cui all'articolo 3, nei riguardi delle tabelle minime di armamento delle navi.

ART. 3.

I marittimi appartenenti ai territori annessi col Regio decreto-legge 18 maggio 1941-XIX, n. 452, imbarcati su navi iscritte

nelle matricole dello Stato, godranno dello stesso trattamento giuridico ed economico del personale italiano in rapporto ai contratti collettivi di lavoro applicati alla nave.

Il Ministro delle comunicazioni ha facoltà di applicare ai marittimi sia nazionali sia appartenenti ai territori annessi, imbarcati su navi ex jugoslave battenti bandiera nazionale, i contratti collettivi di lavoro in vigore nel Regno per le navi appartenenti alla stessa categoria. Ha altresì facoltà di apportare al trattamento economico previsto dai contratti stessi, quelle variazioni o adattamenti che fossero richiesti dalla particolare situazione giuridica delle aziende dalle quali le navi sono esercitate.

ART. 4.

Le controversie derivanti dall'arruolamento dei marittimi appartenenti ai territori annessi imbarcati su navi ex jugoslave battenti bandiera italiana, sono di competenza dei comandanti di porto di Fiume e di Zara nei limiti di valore stabiliti dalle vigenti leggi, o dalle autorità giudiziarie delle città stesse.

CAPO II.

ART. 5.

Ai territori annessi all'Italia con Regio decreto-legge 18 maggio 1941-XIX, n. 452, è esteso a far tempo dal 1° agosto 1941-XIX, il Regio decreto 17 agosto 1935-XIII, n. 1765, e successive integrazioni e modificazioni, relative all'assicurazione obbligatoria degli infortuni e delle malattie professionali, nonchè il regolamento di esecuzione approvato col Regio decreto 25 gennaio 1937-XV, n. 200, nei riguardi delle persone indicate nei numeri 7 e 10 dell'articolo 1 dello stesso decreto 17 agosto 1935-XIII, n. 1765.

Con la stessa decorrenza è esteso ai predetti territori il Regio decreto-legge 23 settembre 1937-XV, n. 1918, convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 1938-XVI, n. 831, relativo all'assicurazione contro le malattie della gente di mare.

ART. 6.

A decorrere dal 1° agosto 1941-XIX, e fino a che non sarà provveduto con decreto dei Ministri delle corporazioni e delle comunicazioni, la gestione delle assicurazioni in-

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

fortuni e malattie per il personale di cui al precedente articolo, è affidata alla Cassa marittima adriatica con sede in Trieste.

ART. 7.

Le prestazioni che per le assicurazioni degli infortuni sul lavoro e delle malattie gli istituti assicuratori ex jugoslavi avrebbero dovuto o dovrebbero corrispondere, in base alle leggi preesistenti nei territori annessi, ai marittimi e aventi causa, non residenti all'estero, per i periodi di tempo successivi al 31 luglio 1941-XIX, sono assunte dalla Cassa marittima adriatica.

La Cassa terrà un conto separato delle prestazioni corrisposte ai sensi del comma precedente e sarà rimborsata con i fondi che saranno assegnati all'Italia nella ripartizione dei patrimoni dei competenti istituti ex jugoslavi. In caso di insufficienza, saranno presi gli opportuni provvedimenti.

ART. 8.

Le controversie di cui al titolo 6° del Regio decreto 17 agosto 1935-XIII, n. 1765, in quanto interessino il personale marittimo previsto dall'articolo 5 della presente legge, sono di competenza delle autorità giudiziarie di Fiume e di Zara, rispettivamente per i territori annessi alla provincia di Fiume e per quelli costituenti il Governatorato della Dalmazia.

CAPO III.

ART. 9.

Ai territori annessi all'Italia col Regio decreto-legge 18 maggio 1941-XIX, n. 452, sono estesi a far tempo dal 1° agosto 1941-XIX:

a) il Regio decreto-legge 26 ottobre 1919, n. 1996, convertito nella legge 17 aprile 1926-IV, n. 473, relativo alla erezione in ente morale della Cassa degli invalidi della Marina mercantile, ora Cassa Nazionale Fascista per la previdenza marinara, e successive modificazioni, nonchè il relativo regolamento approvato con il Regio decreto 6 luglio 1922, n. 1447;

b) il Regio decreto-legge 19 ottobre 1933-XI, n. 1595, convertito nella legge 22 gennaio 1934-XII, n. 243, che reca norme per il trattamento di riposo del personale

delle aziende esercenti servizi marittimi sovvenzionati, e successive modificazioni e integrazioni.

Sono altresì estese, limitatamente al personale marittimo addetto al traffico e alla pesca quando è imbarcato su navi ex jugoslave battenti bandiera italiana, le disposizioni concernenti le assicurazioni obbligatorie per la disoccupazione, la tubercolosi e la nuzialità e natalità contenute nel Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1827, convertito con modificazioni nella legge 6 aprile 1936-XIV, n. 1155, relativa al perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale e nel Regio decreto-legge 14 aprile 1939-XVII, n. 636, convertito con modificazioni nella legge 6 luglio 1939-XVII, n. 1272.

ART. 10.

Le pensioni o gli assegni di pensione che gli istituti assicuratori ex jugoslavi avrebbero dovuto o dovrebbero corrispondere, in base alle leggi preesistenti nei territori annessi, ai marittimi e loro aventi causa, non residenti all'estero, per i periodi di tempo successivi al 31 luglio 1941-XIX, sono corrisposte dalla Cassa nazionale fascista per la previdenza marinara.

Per la liquidazione delle future pensioni dirette o di reversibilità la navigazione effettuata prima del 1° agosto 1941-XIX, con contribuzione agli istituti assicuratori ex jugoslavi in base alla legislazione preesistente, è riconosciuta per un periodo pari a quello calcolabile in base alla legislazione italiana, in rapporto all'ammontare dei contributi versati, ma in ogni caso non superiore alla navigazione effettiva anteriore alla data predetta.

Gli oneri derivanti alla Cassa dalle disposizioni contenute nei commi precedenti saranno ad essa rimborsati con i fondi che saranno assegnati all'Italia nella ripartizione dei patrimoni dei competenti istituti ex jugoslavi, e, in caso di insufficienza, saranno presi gli opportuni provvedimenti.

Per il personale navigante di Stato Maggiore alla navigazione effettiva sono aggiunti anche i periodi di servizio a terra per i quali sia stata effettuata la contribuzione.

ART. 11.

Nei primi due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'assicurato

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

per il quale sia stata iniziata, a norma della legge stessa, l'assicurazione per la tubercolosi, per la disoccupazione involontaria e per la nuzialità e natalità, ha diritto alle prestazioni relative anche quando manchi il requisito dei due anni di assicurazione di cui agli articoli 17, 19, 21 del Regio decreto-legge 14 aprile 1939-XVII, n. 636, semprechè alla data di presentazione della domanda di prestazione antitubercolare, o alla data d'inizio della disoccupazione, o alla data del matrimonio o della nascita del figlio, risulti un anno di contribuzione.

DISPOSIZIONI GENERALI.

ART. 12.

Le norme eventualmente occorrenti per la integrazione della presente legge e per l'applicazione dei Capi II e III sono date con Regio decreto da emanarsi con le norme di cui all'articolo 3, n. 1 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, su proposta dei Ministri delle corporazioni e delle comunicazioni, d'intesa con il Ministro delle finanze.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

